



Camera dei Deputati

ON. LORENZO BASSO

ORDINE DEL GIORNO n.21
Art.14 Delega Fiscale

La Camera,

considerato che i danni sociali prodotti dal gioco d'azzardo sono ormai evidenti e unanimemente considerati rilevanti;

considerato che la più efficace forma di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo consiste in una azione educativa di tipo culturale, volta a valorizzare il ruolo dell'impegno, del lavoro e del merito nella realizzazione individuale e professionale, senza scorciatoie affidate alla casualità;

considerato che ogni azione educativa è tanto più efficace quanto più precoce è l'età dei suoi destinatari e che pertanto massimo deve essere l'impegno preventivo e dissuasivo rispetto ai rischi del gioco da rivolgere ai minori;

considerato che si stanno diffondendo nuove, subdole forme di istigazione ed induzione dei minori al gioco compulsivo:

- sia attraverso apparecchi elettronici progettati per erogare, a ricompensa delle vincite, biglietti per nuove partite o premi diversi dal denaro;
- sia attraverso applicazioni per apparecchi cellulari e altri dispositivi elettronici che riproducono in tutto i meccanismi delle slot machine, senza però prevedere una vincita in denaro;

considerato il superiore interesse alla tutela dei minori, mediante il pieno rispetto del divieto di accesso ai giochi con vincita in denaro;

ritenuto che tale divieto possa essere rafforzato e reso più effettivo dall'introduzione di un divieto di pubblicità assoluto, non limitato a radio e televisione, per i giochi di natura compulsiva, mentre per gli altri giochi con vincita in denaro appare quantomeno necessaria l'introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiotelevisive;

ritenuto altresì che tale divieto debba essere esteso a tutte quelle forme di giochi che, simulando i meccanismi e le caratteristiche tipiche dei giochi compulsivi, si rivolgono in particolare ai minori, prevedendo l'erogazione di vincite di qualsiasi natura, ancorché diverse dal denaro;

IMPEGNA IL GOVERNO

in sede di attuazione della presente legge delega

ad interpretare nella maniera più estensiva possibile il divieto di pubblicità dei giochi con vincita in denaro che inducono compulsività, estendendolo cioè a tutti i mezzi di informazione;

ad interpretare nella maniera più estensiva possibile il divieto di pubblicità, nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive, di qualsiasi tipologia di gioco con vincita in denaro;

ad introdurre, con il provvedimento più opportuno, regole volte a vietare tutte quelle forme di gioco che, simulando i meccanismi e le caratteristiche tipiche dei giochi d'azzardo che inducono comportamenti compulsivi, si rivolgano ai minori prevedendo l'erogazione di vincite di qualsiasi natura, ancorché diverse dal denaro.

Basso Lorenzo